



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Crediti deteriorati banca: cosa sono?

Autore: Maria Monteleone | 23/03/2018



Sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinanti: ecco come la banca “classifica” i cattivi pagatori.

Per **crediti deteriorati** (denominati con la sigla **Npl** che sta per *Non Performing Loans*) si intendono i crediti delle banche verso soggetti, persone fisiche e società,

che, a causa di un **peggioramento della situazione economica** e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

Più tecnicamente, si definiscono “**deteriorate**”, le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Nonperforming”.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il **rischio di non essere pienamente rimborsata**, rispettando le condizioni contrattuali.

Crediti deteriorati: classificazione

I crediti deteriorati vengono suddivisi in **sottocategorie [1]**, diverse in base alla gravità della situazione debitoria. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono:

- le “sofferenze”,
- le “inadempienze probabili”
- le “esposizioni scadute e/o sconfinanti”.

In particolare:

Le **sofferenze** sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Le **inadempienze probabili** sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.

Le **esposizioni scadute e/o sconfinanti** deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

Sofferenze: cosa sono

I crediti segnalati come “sofferenze” sono quelli vantati dalla banca nei confronti di un soggetto **in stato di insolvenza** (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni **sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche:

1. le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;
2. i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): cosa sono

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l'**improbabilità** che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il mancato rimborso, laddove sussistano elementi che implicano una situazione di **rischio di inadempimento del debitore** (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: cosa sono

Sono esposizioni scadute e/o sconfinanti i crediti per cassa, diversi da quelli classificati tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono **scadute o sconfinanti**.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

Note

[1] Banca d'Italia, circolare n. 272/2008.